



COMUNITA' MONTANA "COLLINA MATERANA"

Accettura, Aliano, Cirigliano, Craco, Gorgoglione, San Mauro Forte, Stigliano

IN LIQUIDAZIONE

75018 STIGLIANO (MATERA)

DECRETO DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE

N. 04

DEL 06/10/2023

OGGETTO: art. 194, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 267/2000. Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio riveniente dalla sentenza n. 11/2023 della Corte d'Appello.

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

VISTO l'art. 16 della l.r. 5 giugno 2023, n.11 recante "Disposizioni urgenti in materia di estinzione delle soppresse comunità montane";

VISTA la DGR n. 361 del 23/06/2023, recante "*Art. 16 della L.R. 5 giugno 2023, n.11. Disposizioni urgenti in materia di estinzione delle soppresse Comunità Montane. Nomina Commissari.*", con la quale sono stati conferiti gli incarichi ai Commissari per la liquidazione delle soppresse Comunità Montane;

VISTA la successiva DGR n. 396 del 29/06/2023 recante "*DGR n. 361 del 23/06/2023 avente ad oggetto "Art. 16 della L.R. 5 giugno 2023, n.11. Disposizioni urgenti in materia di estinzione delle soppresse Comunità Montane. Nomina Commissari. Modifica."*;

DATO ATTO che per effetto delle citate DGR n. 361/2023 e n. 396/2023, é stato conferito al sottoscritto, l'incarico di commissario per la liquidazione, tra le altre, della soppressa Comunità Montana Collina Materana;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge regionale 5 giugno 2023, n.11, il processo di liquidazione delle soppresse Comunità Montane deve concludersi entro il 30 giugno 2024;

VISTO il Decreto del Commissario Liquidatore n. 03 del 06/10/2023, con il quale è stato approvato il bilancio di previsione 2023/2025;

VISTO l'art. 194 del D. Lgs. 267/2000 "*Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio*" che recita testualmente:

1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a. sentenze esecutive;

b [... omissis ...] .»;

VISTA la Sentenza n. 11/2023 nella causa R.G. n. 598/20, avente ad oggetto: *“Determinazione dell’indennità di espropriazione, emessa dalla Corte d’Appello di Potenza - Sezione Civile, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale”*;

DATO ATTO che, nella richiamata sentenza n. 11/2023 la Corte d’Appello, definitivamente pronunciando sul giudizio Albano Maria Carmela e Albano Nicola c/ Comunità Montana “Collina Materana” in liquidazione, in persona del Commissario liquidatore p.t., ha deciso quanto segue:

- ha determinato l’indennità di espropriazione dovuta in complessivi € 50.894,24;
- ha ordinato alla Comunità Montana “Collina Materana”, in liquidazione, in persona del Commissario liquidatore p.t., di depositare 1/3 della suddetta somma per ciascuno dei richiedenti Albano Maria Carmela e Albano Nicola presso la competente Ragioneria territoriale dello Stato, oltre interessi legali dal 16.2.2000 sino al deposito;
- ha condannato la Comunità Montana “Collina Materana”, in liquidazione, in persona del Commissario liquidatore p.t. al pagamento delle spese processuali in favore di Albano Maria Carmela e Albano Nicola, liquidandole complessivamente come segue:
 - per il primo giudizio di appello, a titolo di compensi, € 1.960,00 per la fase di studio, 1.350,00 per la fase introduttiva, 2.900,00 per la fase istruttoria, 3.305,00 per la fase decisionale;
 - per il secondo giudizio di appello, a titolo di compensi, € 1.960,00 per la fase di studio, 1.350,00 per la fase introduttiva, 3.305,00 per la fase decisionale,
 - per il giudizio innanzi alla Corte di Cassazione, a titolo di compensi € 2.225,00 per la fase di studio, 1.875,00 per la fase introduttiva, 1.150,00 per la fase decisionale; oltre al rimborso forfettario del 15%, contributi e IVA come per legge (se dovuta);
- ha posto le spese della consulenza tecnica di ufficio a carico della Comunità Montana “Collina Materana”, in liquidazione, in persona del Commissario liquidatore p.t.;

VISTA la corrispondenza intercorsa tra l’Avv. Maria Antonietta Bruno, difensore di Albano contro la Comunità Montana Collina Materana nel giudizio conclusosi con la citata sentenza della Corte di Appello di Potenza n.11/2023, e il Commissario liquidatore, con la quale è stato comunicato il regime fiscale adottato dall’Avvocato di parte e sono stati determinati gli importi dovuti a titolo di spese generali, rimborsi spese per CU e per Iva pagata sulle fatture emesse nel 2005 e nel 2018;

DATO ATTO che l’importo complessivamente dovuto per le spese di lite ammonta ad euro 30.655,45;

RITENUTO di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi del sopra citato art. 194, comma 1, lett. a) del TUEL, in esecuzione della sentenza esecutiva della Corte di Appello di Potenza n. 11/2023, della complessiva somma di € **79.372,06** la cui determinazione risulta dalla sommatoria degli importi riportati nei prospetti seguenti:

Voci di debito rivenienti dalla sentenza	Indennita dovuta	Interessi legali dal 16.2.2000 al 31/10/2023	Totale comprensivo di interessi legali
L'indennità dovuta detratto l'acconto ricevuto: 50894,24	50.894,24 €	22.180,67 €	73.074,91 €
1/3 a favore del sig. Nicola Albano	16.964,75 €	7.393,56 €	24.358,30 €
1/3 a favore della sig.ra Maria Carmela Albano	16.964,75 €	7.393,56 €	24.358,30 €
Totale da pagare			48.716,61 €

SPESE DI LITE LIQUIDATE IN SENTENZA

Grado di giudizio	Spese liquidate	Spese generali 15%	Cap (4%)	Totale
per il "primo giudizio di Appello"	9.515,00 €	1.427,25 €	€ 437,69	€ 11.379,94
per il "secondo giudizio di Appello"	6.615,00 €	992,25 €	€ 304,29	€ 7.911,54
per il "giudizio in Cassazione"	5.250,00 €	787,50 €	€ 241,50	€ 6.279,00
				€ 25.570,48

ALTRE SPESE DI LITE

Grado di giudizio	Descrizione	Importo
per il "primo giudizio di Appello"	CU Anticipazioni	348,00 €
	CTU Dr. Coretti	2.700,00 €
	Rimb. IVA fatt. 49/2005	66,67 €
per il "secondo giudizio di Appello"	CU Anticipazioni	1.263,00 €
	Rimb. IVA fatt. 11-12/2018	162,30 €
per il "giudizio in Cassazione"	CU Anticipazioni	545,00 €
		5.084,97 €

RITENUTO necessario provvedere con urgenza al riconoscimento di legittimità del suindicato debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del D. Lgs. 267/2000 per un importo complessivo di **€ 79.372,06** riveniente da fattispecie rientrante nell'art. 194 c. 1, lett. a): "Sentenze esecutive";

ACCERTATO che la casistica dei debiti fuori bilancio prevista dall'art. 194 del TUEL rappresenta un "*Numerus clausus*" non suscettibile di interpretazione estensiva e/o analogica;

VISTA la deliberazione della Sezione autonomie della Corte dei conti n. 4/2018, che ha stabilito che, il pagamento di un debito fuori bilancio può essere effettuato solo dopo il formale riconoscimento dello stesso;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica e contabile in ordine al presente atto, ai sensi dell'art. 49 del TUEL;

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione contabile, reso ai sensi dell'art. 239 del TUEL, così come modificato dal D.L. n. 174/2012, allegato al presente provvedimento;

DECRETA

1. Di prendere atto del contenuto della Sentenza emessa dalla Corte d'Appello -Sezione civile di Potenza n. 11/2023 nella causa 598/20, avente ad oggetto: Determinazione dell'indennità di espropriazione;
3. Di riconoscere, per le motivazioni e le norme espresse in narrativa, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio per un importo complessivo di € **79.372,06** determinato con la sentenza di cui al punto 1;
4. Di dare atto che, trattandosi di debiti derivanti da sentenze il riconoscimento avviene restando impregiudicato il diritto dell'ente ad impugnare l'esito del giudizio;
5. Che la somma necessaria per la copertura dei debiti suindicati trova copertura negli stanziamenti del bilancio di previsione 2023/2025 alla Miss./Progr. 01/11 Titolo 1 Capitolo 10105/82;
6. Di trasmettere la presente deliberazione al Responsabile del Servizio Finanziario interessato, demandando allo stesso ogni atto ed adempimento connesso e consequenziale al presente provvedimento;
7. Di trasmettere la presente deliberazione alla Procura della Corte dei Conti, ex art. 23, comma 5 L. 289/2002.

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

Avv. Lucio Orlando

=====

PARERI ESPRESSI IN ANALOGIA A QUANTO DISPOSTO DALL' EX ART. 49 DEL T.U.E.L. 267/2000 SULLA PRESENTE PROPOSTA DI DECRETO DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In analogia a quanto previsto dall'art. 49 del T.U.E.L.;
Vista la proposta del provvedimento indicata in oggetto;
Visti gli atti istruttori e propedeutici posti in essere, verificata la regolarità tecnico-contabile dell'atto,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

per la regolarità tecnico-contabile, ai sensi delle vigenti disposizioni (d.lgs. 267/2000), in quanto applicabili.

Stigliano, lì 06/10/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rag. Carmine Curto